

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/C (2006/2007)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 22 Febbraio 2007,
ha adottato la seguenti decisioni:

1° collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Fortino Avv. Vincenzo, Leoni Dr. Roberto, Patierno Dott. Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RECLAMO U.S. PERGOCREMA 1932 S.r.l. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE IL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" AI SENSI DELL'ART. 99 N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE PERINI MARCO, ALLA CALCIO COMO S.R.L.** (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.10.2006)

L'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la quantificazione, a favore della beneficiaria Calcio Como S.r.l., del "premio di addestramento e formazione tecnica", per intero art. 99 N.O.I.F., relativo al calciatore Perini Marco (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 8/D del 27.10.2006).

La reclamante contesta la corresponsione del premio, in quanto il suddetto calciatore risultava in precedenza tesserato per la Calcio Como S.p.A., società alla quale era stata revocata l'affiliazione (per effetto del fallimento dichiarato il precedente 22.12.2004) con Com. Uff. n. 3/A del 5.7.2005, con conseguente svincolo d'autorità dei calciatori (tra cui il Perini) come da Com. Uff. della Lega Professionisti Serie C n. 76 del 24.8.2005.

La nuova Calcio Como S.r.l., presentava dapprima la relativa domanda di attribuzione del titolo sportivo, (che avrebbe consentito a quest'ultima di partecipare al Campionato di Serie C2), che veniva respinta dal Presidente Federale con Com. Uff. già citato.

Successivamente, a seguito di domanda integrativa (tralasciando all'uopo il contenzioso instauratosi sia in sede sportiva che in sede di giurisdizione amministrativa), la nuova società Calcio Como S.r.l. veniva ammessa al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2005/2006 con assegnazione alla stessa dei calciatori giovani e giovani di serie, già tesserati con la fallita Calcio Como S.p.A. (delibera del Presidente Federale n. 54/PF del 23.8.2005).

Nonostante quest'ultima delibera, il calciatore Perini Marco, così come precisato dalla Commissione Vertenze Economiche nella sua motivazione, veniva erroneamente inserito in quell'elenco dei calciatori svincolati di cui al Com. Uff. n. 76 del 24.8.2005 della Lega Professionisti Serie C.

Orbene, la strada interpretativa percorsa dalla Commissione Vertenze Economiche appare certamente corretta nell'applicazione della normativa sportiva vigente, ma non tiene conto di due aspetti rilevanti, l'uno riguardante la normativa civilistica in tema di fallimento, l'altro riguardante il momento storico della formazione giuridica del contratto del calciatore con l'attuale società ricorrente.

Infatti, partendo da quest'ultimo aspetto, il contratto tipo stipulato tra la società ricorrente ed il calciatore professionista risulta sottoscritto in data 23.8.2005, con decorrenza dallo stesso giorno dell'effetto della prestazione.

Ebbene, seppur con il deposito presso la competente Lega (dagli atti risulterebbe la data del 25.8.2005) si formalizza e si definisce l'atto -contratto tipo, non si può non evidenziare come la citata Delibera del Presidente Federale risulta sottoscritta lo stesso giorno (23 Agosto) con efficacia dal giorno della pubblicazione.

Talché, la contestualità e/o l'imminenza della sottoscrizione del contratto (e del relativo deposito) e della Delibera del Presidente Federale (e della relativa pubblicazione), può certamente comportare una giustificata sopravvenienza per una società calcistica (*rectius*: la ricorrente) che liberamente ed in perfetta buona fede decide di tesserare un calciatore esclusivamente per il suo *status* contrattuale di svincolato.

Ed è appena il caso di ricordare la contestuale e/o imminente pubblicazione del Com. Uff. n. 76 del 24.8.2005 della Lega Professionisti Serie C, ove nell'elenco dei calciatori svincolati d'autorità risultava inserito il Perini Marco.

Se la stessa Lega competente, proprio a causa della contestualità dei tempi, pubblicava un comunicato ufficiale (dei giocatori svincolati d'autorità) con una errata indicazione di un nominativo, che in quel momento poteva non essere più in regime di svincolo, dato il principio della prevalenza della delibera presidenziale (per ciò che rileva in questa sede) che assegnava alla nuova Società Calcio Como S.r.l. i calciatori giovani e giovani di serie, già tesserati con la fallita Calcio Como S.p.a., certamente non si può addebitare alcuna responsabilità e/o oneri aggiuntivi alla Società U.S. Pergocrema 1932, relativamente alla stipulazione del contratto tipo di cui sopra.

Nell'occasione è la stessa ricorrente che fa presente, a maggior supporto dei propri motivi di gravame, di aver rivolto naturalmente (ovvero per prassi e/o consuetudine) la propria attenzione sulla pubblicazione del comunicato della Lega di appartenenza.

Nello stesso tempo, non si può non valutare il carattere straordinario, nell'ipotesi che ci occupa, dell'emanazione di una Delibera Presidenziale di attribuzione del titolo sportivo ad una nuova Società (rispetto a quella dichiarata fallita alla quale era stata revocata l'affiliazione), con conseguente inopponibilità delle sopravvenienze passive.

Infine, appare opportuno trattare quel primo aspetto richiamato in tema di fallimento, per la sua massima rilevanza giuridica.

Infatti appare pacifico, per giurisprudenza consolidata, che l'intero patrimonio passivo ed attivo della società fallita deve ricadere nella stessa sfera del fallimento (esclusi i casi di rivendicazione, separazione o restituzione relativamente a diritti di terzi) e certamente, nel caso di specie, l'eventuale premio di preparazione dell'atleta, non può che riferirsi all'attività svolta dalla squadra calcistica (*rectius*: persona giuridica) sino alla data del dichiarato fallimento.

Talché, seppur nella legittimità dell'accertamento del premio in discussione, non si può comprendere come una diversa persona giuridica, nel caso che ci occupa la Calcio Como S.r.l., possa vantare o pretendere un diritto appartenente alla sfera patrimoniale della diversa persona giuridica Calcio Como S.p.A. estinta per dichiarazione di fallimento.

Appare chiaro che la Calcio Como S.r.l. non può essere individuata quale beneficiaria della destinazione di un diritto acquisito da una diversa persona giuridica.

Orbene la tutela della Giustizia Sportiva riguarda tutte le squadre affiliate nei limiti dell'ordinamento generale della giustizia ordinaria.

In questo caso, non può rientrare nei poteri della Giustizia Sportiva attribuire diritti spettanti a soggetti giuridici certamente diversi; in caso contrario si potrebbe addirittura ipotizzare l'illecito

relativo alla distrazione di beni e/o somme di danaro, e comunque determinare una illecita alterazione del patrimonio della società dichiarata fallita, a danno della massa dei creditori.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata e dichiara che nulla è dovuto dalla reclamante alla società Calcio Como S.r.l. per il tesseramento del calciatore Marco Perini.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RECLAMO U.C. AVANEMETATO A.S.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVANEMETATO/ATLETICO SANTACROCESE DELL'11.11.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006)

L'Avanemetato A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana che con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 26 del 21.12.2006, in merito alla gara U.C. Avenemetato A.S.D./Atletico Santacroce, infliggeva la perdita della gara nei confronti della società ricorrente con il punteggio di 0/3, nonché una giornata di squalifica ai calciatori Giuliano Lotti e Edoardo Barsanti, l'inibizione dai terreni di gioco sino al 21.2.2007 all'accompagnatore ufficiale Gianpaolo Bigongiali e l'ammenda di € 150,00 alla società stessa.

In particolare dette sanzioni venivano irrogate nei confronti della società ricorrente, in quanto la stessa avrebbe fatto partecipare, come iscritti in lista, i due sopra citati calciatori, in occasione della prima giornata di campionato, nonostante un residuo da scontare di un turno di squalifica pregressa.

Nel caso di specie il primo motivo d'appello, certamente preliminare, riguarda l'eccezione di ritualità della notifica alla controparte della copia della dichiarazione e dei motivi del reclamo in sede di Commissione Disciplinare.

Orbene detta eccezione, sollevata dall'Avanemetato A.S.D., appare fondata in quanto non risulta notificato nulla alla odierna ricorrente in sede di procedimento avanti la Commissione Disciplinare: in particolare dalla copia dell'accettazione raccomandata spedita dall'A.C. Atletico Santacroce, in data 17.11.2006, risulta quale indirizzo del destinatario una via ed una città completamente diversi dal recapito ufficialmente trasmesso, ai fini della ricezione della corrispondenza, dall'A.S.D. Avanemetato al Comitato Regionale Toscano.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dall'U.C. Avanemetato di Avane di Vecchiano (Pisa), e, per l'effetto, annulla l'impugnata delibera per violazione del principio del contraddittorio, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S. ripristinando il risultato conseguito sul campo di 3-0 nella gara sopra indicata.

3. RECLAMO A.C.S. VILLAGRAZIA DI CARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAGRAZIA DI CARINI/PROCIDINA DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 32 del 11.1.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia con delibera del 10.1.2007 rigettava il reclamo proposto dalla A.C.S. Villagrazia di Carini contro la decisione del Giudice Sportivo che in riferimento alla gara disputata il 3.12.2006 tra la società Villagrazia e la società Procidina, infliggeva ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, l'ammenda di € 200,00 e la squalifica per quanto qui interessa dei calciatori della società Villagrazia: Giovanni Anile, Giuseppe Cerauolo, Vincenzo Evola, Salvatore Terranova e Salvatore Amato.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso a questa Commissione di Appello Federale la società Villagrazia deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 1) difetto assoluto di potere sanzionatorio; 2) difetto dei presupposti per mancanza del dato di fatto delle espulsioni plurime; 3) insussistenza della condotta censurata; 4) violazione e falsa applicazione dell'art. 12 C.G.S..

Il ricorso così come proposto è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. i ricorsi proposti davanti agli organi di giustizia competenti devono essere inviati contestualmente all'eventuale controparte, a pena di inammissibilità, secondo la espressa previsione del successivo comma 9.

Nel caso in esame il ricorso della società Villagrazia alla C.A.F. non è stato inviato alla società Procidina, controparte necessaria nel giudizio di appello.

La mancata osservanza di tale formalità non trova giustificazione come assume la ricorrente nell'esito negativo della raccomandata inviata alla controparte con il reclamo al giudice di primo grado, posto che a norma dell'art. 34 comma 7 C.G.S. i motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o della posta elettronica.

Nella specie quindi la società ricorrente poteva fare ricorso per la trasmissione dell'atto ai mezzi alternativi del servizio postale, dal momento che in base a quanto risulta dalla scheda anagrafica agli atti del procedimento la società Procidina disponeva del servizio di telefax e della posta elettronica.

Infine non vale a sanare la inammissibilità del ricorso la circostanza che la società Procidina in seguito abbia rinunciato al campionato di appartenenza (v. Com. Uff. n. 36 del 7.2.2007) in quanto trattasi di un evento successivo alla inosservanza della formalità necessaria, prevista a pena di inammissibilità del ricorso, che non può spiegare alcun effetto di sanatoria dell'atto viziato e come tale inidoneo a introdurre il procedimento di appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi degli artt. 29 comma 5 e 33 comma 2 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dall'A.C.S. Villagrazia di Carini di Carini (Palermo), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

4. RECLAMO POL. PASSOSCURO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. OTTAVIANI PAOLO FINO AL 30.11.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 53 dell'11.1.2007)

Andrea Folli, Presidente della Polisportiva Passoscuro ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul Com. Uff. n. 53 dell'11.1.2007 che ha respinto il reclamo della società avverso la squalifica dell'allenatore Paolo Ottaviani, lamentando di non avere ricevuto alcuna comunicazione per la fase dibattimentale, come aveva richiesto con l'atto di impugnazione.

Osserva la Commissione di Appello Federale che dall'esame degli atti risulta che l'avviso di convocazione del Presidente della società Passoscuro davanti la Commissione Disciplinare per la seduta del 20.12.2006 è stato inviato in data 15.12.2006 a mezzo fax all'utenza di telefax della società al n. 066670728, così come registrato nel foglio di censimento della F.I.G.C./L.N.D..

In sede di comparizione dinanzi a questa Commissione il Presidente Folli ha dato atto della non conformità del numero di telefax – erroneamente indicato nel foglio di censimento - rispetto a quello effettivo della società. Sta di fatto quindi che non sussiste la dedotta violazione del diritto di difesa della società dal momento che l'avviso di convocazione per la seduta del 20.12.2006, nella quale è stata adottata la decisione pubblicata poi sul Com. Uff. n. 53 dell'11.1.2007, è stato regolarmente inviato a mezzo di telefax al numero risultante dal foglio di censimento redatto dalla stessa società.

Il ricorso pertanto è infondato e non merita accoglimento.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Passoscuro di Passoscuro (Roma) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. RECLAMO A.C.S. GIOVENTU' SORANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FONTECHIARI/GIOVENTU' SORANA DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 53 dell'11.1.2007)

La società A.C.S. Gioventù Sorana ha proposto ricorso avverso la pronuncia della Commissione Disciplinare, di cui in epigrafe, che ha respinto il suo reclamo in merito alla irregolare posizione del calciatore Giovanni Tuzi nella gara Fontechiari-Gioventù Sorana, confermando il risultato acquisito sul campo di 4-0 a favore della società Fontechiari.

Deduce in merito alla irregolare posizione del calciatore Giovanni Tuzi della società Fontechiari di avere consegnato al Tuzi, proprio tesserato, la lista di trasferimento l'ultimo giorno utile fissato dalla Federazione per il trasferimento ad altra squadra e precisamente il 14.11.2006 alle ore 19.30, di guisa che era da ritenersi impossibile che la lista fosse stata inoltrata nello stesso giorno, a mezzo del servizio postale, al competente Comitato Regionale.

A riprova delle proprie argomentazioni ha prodotto la ricevuta della raccomandata e il plico con la timbratura manuale, contrassegnati dalla data del 14.11.2006, e il documento rilasciato dal sistema informatico del servizio Dove-Quando delle Poste Italiane che ha registrato i dati di tracciabilità della raccomandata come accettata dall'Ufficio Postale di Fontechiari il giorno 15.11.2006.

Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.

Il plico postale contenente la lista di trasferimento del calciatore Giovanni Tuzi, sulla base della documentazione acquisita agli atti, risulta inviato dall'Ufficio Postale di Fontechiari in data 14.11.2006.

La ricevuta della raccomandata contenente il timbro la data e la firma dell'ufficiale postale costituisce infatti atto pubblico ai sensi dell'art. 476 C.P., data la sua specifica funzione documentatrice diretta a comprovare l'avvenuto espletamento del servizio.

Tale ricevuta quindi non ha solo funzione certificativa, ma anche documentale di una situazione giuridica complessa e cioè della relazione fra il mittente e la pubblica amministrazione e fra questa e il destinatario.

Ne consegue pertanto che la ricevuta della raccomandata, in forza della fede privilegiata di cui è fornita salvo l'accertamento in sede penale della falsità materiale del documento è l'unico atto idoneo a comprovare la data del trasferimento, che non può essere posta in discussione da certificazioni telematiche, prive di valore giuridico, con mere funzioni documentatrici dei dati di tracciabilità della raccomandata.

Risulta quindi accertato che il trasferimento del calciatore Tuzi alla società Fontechiari è avvenuto, ai sensi dell'art. 39 comma 5 delle N.O.I.F., entro il termine fissato dalla F.I.G.C. per il trasferimento ad altra squadra.

Ne consegue che il Tuzi era in posizione regolare al momento della disputa della gara Fontechiari/Gioventù Sorana del 17.12.2006.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C.S. Gioventù Sorana di Sora (Frosinone) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. RECLAMO A.S.D. MASCALI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACIREALE/MASCALI CALCIO DEL 15.10.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33 del 18.1.2007)

La A.S.D. Mascali Calcio ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 18.1.2007, concernente la gara Acireale/Mascali Calcio del 15.10.2006 in ordine alla posizione del calciatore Grasso Andrea, nato il 30 novembre 1978.

Giova osservare preliminarmente che la gara si è disputata il 15.10.2006 e che il reclamo alla Commissione Disciplinare è stato proposto in data 24.10.2006, quindi oltre il termine perentorio di sette giorni fissato dall'art. 42 comma 3 C.G.S.; è giurisprudenza consolidata che l'inammissibilità del reclamo, in questo caso temporale, non può essere sanata in successivo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Mascali Calcio di Mascali (Catania) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. RECLAMO A.S.D. ROSOLINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROSOLINI/SCICLI DEL 3.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 33 del 18.1.2007)

La A.S.D. Rosolini ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Siciliano del 17.1.2007 pubblicata sul Com. Uff. del 18.1.2007 concernente la gara del 3.12.2006 Rosolini/Scilli, valida per il Campionato di Promozione Girone "D" del Comitato Regionale Sicilia.

Nei motivi di reclamo la società Rosolini espone i fatti avvenuti, (che hanno portato sia il Giudice Sportivo sia la Commissione Disciplinare ad infliggere all'appellante la sanzione della perdita della gara) in maniera personale e difforme da come rappresentati dagli Ufficiali di gara.

Il provvedimento adottato dai precedenti organi di Giustizia appare assolutamente condivisibile dalla C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'A.S.D. Rosolini di Rosolini (Siracusa) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2° collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Fortino Avv. Vincenzo, Leoni Dr. Roberto, Patierno Dott. Antonio – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

8. RECLAMO A.S. A. INVIDIA TUTURANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. BOCCADAMO ANTONIO FINO AL 31.12.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 26 del 25.1.2007)

Il Giudice Sportivo di 1° Grado del Comitato Provinciale di Brindisi, in esito alla gara del Campionato Allievi Provinciali Invidia Tutturano/CSI Santa Maria, disputata il 16.12.2006, ha comminato la sanzione dell'inibizione sino al 30.5.2007 al dirigente dell'Invidia Antonio Boccadamo, in quanto "a seguito di una precedente espulsione di un calciatore della sua squadra, si rendeva responsabile di una rissa tra calciatori di entrambe le squadre. Colpiva con schiaffi alcuni giocatori della squadra avversaria ed inveiva nei confronti dell'arbitro accusandolo di inefficienza e di incapacità".

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo di 1° Grado la società interessata ha proposto reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado, il quale - ritenuta la sanzione non congrua - l'ha parzialmente accolto, riducendo l'inibizione all'8.2.2007 (Com. Uff. n. 28, in data 25.1.2007, del Comitato Regionale Puglia).

Avverso quest'ultima delibera la A.S. A. Invidia Tutturano ha proposto ricorso alla C.A.F., assumendo l'ingiustizia dell'addebito nei confronti del Boccadamo, che ha chiesto di essere chiamato a rendere diretta testimonianza dei fatti, insieme ai dirigenti della società avversaria, affinché – tenuto conto anche dei suoi buoni precedenti disciplinari – la sanzione fosse annullata.

All'udienza odierna la società ricorrente non è comparsa e, dunque, non sono stati aggiunti

ulteriori elementi utili al convincimento della Corte.

La questione all'esame del Collegio concerne la doglianza della A.S. A. Invidia Tutturano in merito all'inibizione comminata al dirigente Antonio Boccadamo, a sanzione del comportamento tenuto.

Il ricorso è inammissibile.

A tenore dell'art. 33 C.G.S., "le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F.:

a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte federale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;

b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale;

c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio;

d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate;

e) dal Presidente federale".

Nella fattispecie, trattandosi di una doglianza che avversa la decisione assunta dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia, a riforma della originaria delibera assunta dal Giudice Sportivo di 1° Grado, e che è fondata su motivi incentrati essenzialmente sull'attendibilità del referto arbitrale circa lo svolgimento dei fatti, non ricorre alcuna delle ipotesi, tassativamente codificate perché possa essere esperito un ulteriore grado di giudizio innanzi a questa Corte d'Appello Federale.

Dalla pronuncia d'inammissibilità discende, altresì, che la Commissione disponga che la relativa tassa sia incamerata dalla Federazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dall'A.S. A. Invidia Tutturano di Tutturano (Brindisi), e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. RECLAMO G.S. PIZZOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. GREGORIO/PIZZOLI DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 39 del 18.1.2007)

Con atto pervenuto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo in data 27.12.2006, la società G.S. Pizzoli ha proposto reclamo avverso l'esito della gara San Gregorio/Pizzoli del Campionato di II Categoria, Girone B, disputata il 17.12.2006, in quanto "nel Com. Uff. del 30.11.2006, il calciatore del San Gregorio Ruggeri Giuliano risultava diffidato. Nella gara Castello 2000/San Gregorio del 9.12.2006 il predetto calciatore subiva la 4a ammonizione, come risulta dal referto arbitrale rilasciato a fine gara, pertanto doveva essere squalificato per la gara successiva. Nel comunicato del 14.12.2006, invece, stranamente non risultava squalificato tanto da prendere parte alla gara successiva San Gregorio/Pizzoli del 17.12.2006. D'altra parte la mancata squalifica del calciatore di cui trattasi non può essere attribuita neanche ad errore materiale in quanto non risulta nessuna errata corrige relativa alla questione nell'ultimo comunicato del 21.12.2006".

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 39 del 18.1.2007, ha respinto il reclamo, rilevando che la posizione del calciatore "nella gara oggetto di reclamo deve ritenersi regolare in quanto l'automatismo della sanzione avrebbe dovuto trovare applicazione solo nel caso in cui lo stesso calciatore fosse stato espulso nel corso della gara precedente a quella di cui si discute a prescindere dalla pubblicazione sul Com. Uff. della relativa squalifica. Non figurando, invece, il suo nominativo (anche se per errore dell'arbitro) tra quelli squalificati per recidività in ammonizione, la sua partecipazione alla gara del 17.12.2006 deve ritenersi regolare a prescindere dalla buona o cattiva fede con la quale ha

agito la società S. Gregorio”.

Avverso la menzionata decisione della Commissione Disciplinare la G.S. Pizzoli ha proposto appello a questa Corte, assumendone l'illegittimità, riferendosi alla condotta dell'arbitro della gara immediatamente precedente che la A.C. S. Gregorio aveva disputato, il quale aveva omesso di depositare il Lega la velina rilasciata a fine gara e non aveva compilato in maniera completa il rapporto di gara per motivi di lavoro, come da lui chiarito con nota del 9.1.2007. Ne sarebbe derivata la mancata conoscenza dell'ammonizione subita dal Ruggeri il quale, diffidato, avrebbe dovuto subire la sanzione della squalifica proprio in occasione della gara successiva contro il Pizzoli. Invocando, così, l'art. 12, comma 5, C.G.S., l'appellante ha chiesto alla C.A.F. di infliggere alla A.C. S. Gregorio la punizione sportiva della perdita della gara, con conseguente aggiudicazione del risultato a suo favore, ovvero, quantomeno, di disporre la ripetizione della gara medesima.

All'udienza odierna la società ricorrente non è comparsa e, dunque, non sono stati aggiunti ulteriori elementi utili al convincimento della Corte.

La questione all'esame del Collegio concerne la doglianza della G.S. Pizzoli tendente ad ottenere la pronuncia della omologazione della gara contro la A.C. S. Gregorio, nel campionato di II categoria, girone B, del Comitato Regionale dell'Abruzzo, disputata il 17.12.2006, con il risultato di 0-3 a proprio favore, ovvero, in subordine, ad ottenere la pronuncia di ripetizione della gara medesima, per asserita utilizzazione – da parte della S. Gregorio – di calciatore squalificato.

Il ricorso è infondato e dev'essere respinto.

Le disposizioni federali in materia prevedono:

- all'art. 14, comma 9, C.G.S., che “al tesserato espulso dal campo, nel corso di una gara ufficiale della propria società, è automaticamente applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli Organi di Giustizia Sportiva, salvo che questi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave”;

- all'art. 17, comma 2, C.G.S., che “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del Com. Uff., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall'art. 41, comma 2, del presente Codice”;

- all'art. 17, comma 11, C.G.S., che “ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo Com. Uff.”.

Dunque, deve intendersi comunque squalificato per la gara successiva solamente il tesserato espulso nella gara precedente a quella d'interesse, e non è questo il caso che ha riguardato il Ruggeri, calciatore della A.C. S. Gregorio, che nella gara contro la Castello 2000 era stato ammonito. Evidentemente, pertanto, il calciatore era da intendere non impiegabile in gara, per squalifica, esclusivamente con riferimento alla gara successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale che tale squalifica avesse sancito, per somma di ammonizioni e pendenza di diffida.

Circostanza, quest'ultima, che non ha riguardato la gara disputata contro la ricorrente G.S. Pizzoli, benché per anomale circostanze – da quest'ultima riferite nell'appello – consistenti in un'asserita non corretta comunicazione dei provvedimenti disciplinari assunti dall'arbitro della gara tra la A.C. S. Gregorio e la Castello 2000.

Tali circostanze, però, non possono riverberare sulla regolare partecipazione del Ruggeri alla gara avverso la stessa G.S. Pizzoli, in mancanza dell'emissione del comunicato ufficiale contenente il provvedimento sanzionatorio, ma costituire - eventualmente e previ i necessari accertamenti istruttori – elementi sui quali fondare l'azione disciplinare nei confronti dei tesserati responsabili. In tale senso, peraltro, ha già provveduto la Commissione Disciplinare, nell'impugnata decisione, disponendo la rimessione degli atti all'Ufficio Indagini federale per quanto di competenza.

Dalla pronuncia di reiezione dell'appello discende, altresì, che la Commissione disponga che la relativa tassa, versata dall'appellante, sia incamerata dalla Federazione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla G.S. Pizzoli di Pizzoli (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10. RECLAMO DEL CALCIATORE KHARJA HOUSSINE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 26.4.2007 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27 STATUTO F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 143/C del 26.1.2007)

Con telefax del 29.1.2007 il calciatore Houssine Kharja preannunciava reclamo avverso la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, il cui dispositivo era stato reso pubblico il 26.1.2007 con Com. Uff. n. 143/C. Pubblicate anche le motivazioni della decisione il 31.1.2007 con Com. Uff. n. 148/C, a mezzo raccomandata A.R. 5.2.2007, venivano proposte le motivazioni del preannunciato reclamo.

Con ricorso 1.8.2006 il calciatore Houssine Kharja adiva il Collegio Arbitrale presso la Lega Professionisti Serie C per conseguire la declaratoria di nullità o inefficacia del contratto 19.8.2005 sottoscritto con la Ternana Calcio S.p.A..

Il Collegio Arbitrale trattava la controversia nella seduta del 29.08.2006.

In data 27.9.2006 l'Avv. Sergio Campana, dell' A.I.C. deduceva l'incompatibilità del Presidente del Collegio Arbitrale e ne chiedeva la sostituzione, che non veniva però disposta.

Il Collegio avrebbe dovuto in ogni caso emettere il lodo entro il perentorio ed essenziale termine di 15 giorni dalla riunione del 29.8.2006 e poiché alla detta data del 13.9.2006 lo stesso non risultava ancora emesso, il 5.10.2006 il calciatore comunicava agli Arbitri la loro intervenuta decadenza dal mandato ex art. 1722 c.c.. Il lodo, in effetti, veniva poi emesso il 6.10.2006 e depositato il 20.10.2006.

Con ricorso ex art. 412 *ter* c.p.c., proposto il 27.10.2006, il Kharja adiva il Tribunale Civile di Firenze e, senza entrare nel merito della vicenda, chiedeva la declaratoria di nullità del lodo arbitrale. Il Giudice adito, rilevata *“la sussistenza di gravi violazioni afferenti la corretta e regolare formazione del lodo impugnato”* ne sospendeva l'efficacia. Il detto ultimo provvedimento veniva poi confermato in sede di reclamo a cui aveva dato corso la Società Ternana, in data 29.12.2006.

La Ternana Calcio aveva, a sua volta, promosso in data 15.9.2006 due autonome procedure arbitrali contro il calciatore Houssine Kharja aventi ad oggetto, la prima, l'irrogazione di una multa e l'altra la richiesta di sospensione da ogni emolumento. I relativi lodi, emessi il 25.11.2004, depositati il 18.12.2006 e pubblicati il 25.1.2007, avevano rigettato le rispettive domande affermando che il contratto 19.8.2005 intercorso tra calciatore e Società doveva ritenersi nullo con riferimento alle stagioni 2006/2007 e 2007/2008, per cui non poteva produrre effetti.

La C.A.F. ritiene fondato il reclamo proposto dal calciatore e condivisibili le relative tesi, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna violazione della clausola compromissoria di cui all'art. 27 dello Statuto Federale.

Devesi premettere che il lodo arbitrale è una composizione di contrapposti interessi avente natura squisitamente negoziale e non può essere considerato un provvedimento di tipo giurisdizionale. Detto principio, pacifico nel diritto ordinario, è reso ancor più chiaro e palese nel diritto sportivo, con specifica disposizione normativa. L'art. 23 C.G.S. indica infatti analiticamente quali siano gli Organi di Giustizia Sportiva, e tra questi non vengono menzionati i Collegi Arbitrali.

In linea di mero fatto devesi poi evidenziare che nella fattispecie esistono tra le medesime parti, pronunce arbitrali di contenuto diametralmente opposto, una che afferma la validità del rapporto contrattuale (lodo 6.10.2006, pubblicato il 20.10.2006) e due che lo escludono, ritenendo il medesimo radicalmente nullo (lodi emessi il 25.11.2006, depositati il 18.12.2006 e pubblicati il 25.1.2007).

L'Ordinamento Sportivo peraltro non prevede una modalità di impugnazione del lodo e poiché la procedura arbitrale ha solo natura procedimentale di formazione della volontà negoziale demandata ad un terzo, ma riferibile in via diretta alle parti deleganti, la circostanza che non vi sia

una forma di giurisdizione domestica idonea ad assicurare la tutela dei diritti di cui al lodo-contratto, priva la parte di un diritto costituzionalmente garantito.

Dispone infatti l'art. 24 della Costituzione che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Peraltro, e pur ritenendo assorbente ed imprescindibile la considerazione testé svolta, una recente riforma sul punto specifico delle norme relative al processo del lavoro (d.lg. 29.10.1998 n. 387) ha introdotto espressamente l'impugnazione del lodo emesso dal Collegio Arbitrale previsto dai Contratti Collettivi, demandando la competenza al Tribunale e disponendo un termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del lodo medesimo.

A ciò aggiungasi che il lodo per cui è causa non può costituire oggetto di revocazione in seguito agli altri due successivi lodi tra le medesime parti, di contenuto opposto. L'art. 35 C.G.S. dispone infatti che possano costituire oggetto di revocazione tutte le decisioni degli Organi di Giustizia Sportiva inappellabili o divenute irrevocabili, ma l'art. 23 C.G.S., come innanzi osservato, non include i Collegi Arbitrali tra gli Organi di Giustizia Sportiva. In virtù di detto chiaro disposto normativo, la C.A.F., con giurisprudenza costante, ha sempre ritenuto inammissibili le istanze di revocazione di lodi arbitrali. In siffatta situazione, mentre, da una parte, il calciatore Houssine Kharja non poteva trovare un rimedio giurisdizionale nell'ambito della giustizia domestica all'erronea decisione del lodo arbitrale (erroneità conclamata anche dal disposto degli ulteriori e successivi due lodi intercorsi tra le medesime parti), dall'altra, ove avesse ommesso di adire la Giustizia Ordinaria, sarebbe rimasto frustrato un suo inviolabile diritto costituzionalmente garantito. In pari tempo, sarebbe incorso nella decadenza di cui all'art. 412 quater c.p.c., oltretutto, in relazione ad uno specifico diritto soggettivo che deve ricevere tutela primaria (diritto alla retribuzione per il proprio lavoro).

In argomento, si evidenzia che mentre l'autorizzazione alla deroga della clausola compromissoria ha natura di provvedimento assolutamente discrezionale, ed anche in caso di accettazione, potrebbe in ipotesi intervenire tardivamente, l'eventuale infruttuoso ricorso del termine di cui all'art. 412 quater c.p.c. preclude per sempre la possibilità di azione per ricevere tutela in ordine al diritto leso. Orbene, anche sul piano della mera opportunità e della valutazione dei contrapposti interessi, non può un diritto irrinunciabile qual'è il compenso per la propria prestazione lavorativa, essere sottoposto a condizione o, in via più grave, a mera discrezione per cui, ove anche fosse in ipotesi applicabile, la norma domestica, la stessa deve comunque ritenere recessiva se confligga con una norma imperativa che faccia salvi diritti costituzionalmente garantiti.

Si ritiene oltretutto nel caso di specie che non possa sussistere alcuna violazione della clausola compromissoria anche sotto altro profilo. Il calciatore non ha sottoposto alla cognizione della Giustizia Ordinaria il merito della controversia, ma si è limitato, giusta il disposto dell'art. 412 quater c.p.c., a dedurre i motivi di invalidità del lodo sul piano meramente formale (composizione del Collegio, superamento dei termini di mandato, mancata pubblicazione nel termine di cui alla clausola compromissoria, ecc...). I motivi rescindenti, accolti dal Tribunale, conferiscono inefficacia al lodo sotto il profilo della corretta formazione del medesimo, ma non incidono sul suo contenuto.

Sotto altro profilo, va peraltro disattesa la tesi affermata dalla Commissione Disciplinare, secondo la quale, sarebbe stato comunque obbligo del calciatore fare ricorso al tentativo di conciliazione davanti alla Camera di Conciliazione ed in caso di esito infruttuoso del detto tentativo, all'Arbitrato.

L'art. 27 comma 3 dello Statuto dispone che *“le controversie tra i soggetti di cui al comma 1 e tra gli stessi e la Federazione, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di Giustizia Federale, possono essere devolute, su istanza della parte interessata, unicamente alla cognizione conciliativa e arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalle norme federali”*.

La norma però prosegue immediatamente affermando che *“non sono soggetti a procedimento di conciliazione o arbitrato le controversie decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria”*.

Il Calciatore non aveva quindi alcun obbligo attinente a riserva di giustizia, perché per il peculiare caso di specie il lodo arbitrale non è un provvedimento riconducibile ad un organo di Giustizia Sportiva (art. 23 C.G.S.), ha natura inoppugnabile e per lo stesso non può trovare ingresso il tentativo di conciliazione e/o l'arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione.

Non può neanche sostenersi che, omettendo il ricorso ex art. 412 *quater* e proponendo, previo tentativo di conciliazione, l'arbitrato innanzi alla Camera di Conciliazione, l'interessato non decada dal diritto di impugnare l'arbitrato entro 30 giorni, perché anche la Camera di Conciliazione è un Collegio Arbitrale che emette un proprio lodo e ben potrebbe essere impugnato detto ultimo lodo.

Il lodo della Camera di Conciliazione, benché in astratto sia l'ultima e più alta pronuncia nell'ambito sportivo, non è riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 412 ter c.p.c., che riguarda solo l'impugnazione relativa a lodi emessi da arbitrati irrituali previsti da Contratti Collettivi. Ne consegue che l'impugnazione del lodo emesso dalla Camera di Conciliazione sarebbe inammissibile innanzi al Giudice del Lavoro, ed in attesa del medesimo, opererebbe comunque la decadenza di cui al 412 *quater* c.p.c..

A quanto testé argomentato devesi aggiungere altra conclusiva argomentazione. L'art. 12 comma 1 dello Statuto del CONI prevede l'istituzione della Camera di Conciliazione ed Arbitrato, ma nel successivo comma 8, espressamente dispone che restano escluse dalla competenza della Camera tutte le controversie tra soggetti affiliati tesserati o licenziati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito delle Federazioni Sportive Nazionali.

Il provvedimento che ha dato origine alla presente controversia è già di per sé un lodo arbitrale emesso da un Collegio riconosciuto in ambito F.I.G.C. e, per l'effetto, non può essere portato alla conoscenza della Camera di Conciliazione, che sarebbe incompetente a giudicare in ordine al medesimo.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dal Sig. Kharja Houssine e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

ORDINANZA

11. RECLAMO U.S. ARCISATESE AUDAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BESNATESE/ARCISATESE AUDAX DEL 17.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 26 del 18.1.2007)

La C.A.F. sospende la decisione nel merito e dispone la trasmissione degli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Rivetta Paolo ed alla decorrenza dello stesso.

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 23 Febbraio 2007

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Luca Pancalli